



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Don F. Mottola" di TROPEA
Via Coniugi Crigna – Cap. 89861 – Tel. 0963666418
<https://istitutocomprensivotropea.edu.it>
vvic82200d@istruzione.it - vvic82200d@pec.istruzione.it
C.M.: VVIC82200D - C.F.: 96012410799



Tropea, 3 novembre 2023

Circ. n. 90

Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: Abolizione certificato medico di riammissione a scuola.

Si informano le SS.LL. che sul Bollettino regionale della Calabria n. 233 del 25 ottobre, è stata pubblicata la legge regionale di abolizione del certificato medico di rientro a scuola dell'alunno dopo malattia. Il provvedimento è immediatamente efficace. Pertanto, a decorrere dal 6 novembre 2023, **per la riammissione a scuola degli alunni dopo malattia, non è più necessario l'esibizione di certificato medico**, anche quando siano trascorsi oltre cinque giorni di assenza. Si dovrà in ogni caso continuare a presentare la giustificazione secondo le modalità consuete.

Tuttavia, il **certificato medico** rimane **necessario** per le malattie soggette a notifica al servizio di igiene pubblica **dell'ASP**. Queste sono situazioni specifiche e **limitate** che hanno periodi di isolamento domiciliare stabiliti per legge.

Si ritiene opportuno allegare alla presente, oltre alla delibera stessa, la "Relazione Illustrativa" che la accompagna, in quanto in essa è possibile trovare le ragioni del provvedimento e alcune altre precisazioni utili. Se ne raccomanda l'attenta lettura.

Non è superfluo precisare che d'ora in poi, in assenza di controlli e certificazioni esterne, assume una rilevanza ancora maggiore l'esercizio personale del senso di responsabilità di tutti e di ciascuno.

Alla luce della nuova disposizione si confida nella consueta collaborazione dell'intera comunità educante per il pieno rispetto del benessere fisico e psicologico.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Fiumara
(firmato digitalmente)

Si allegano:

1 - Deliberazione n. 229 del Consiglio regionale della Calabria avente ad oggetto "Legge regionale – Integrazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso)."

2 – BUR Calabria.



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

32^ Seduta

Lunedì 23 ottobre 2023

Deliberazione n. 229 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Integrazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7.

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i due articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 217/12^ nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 24 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 24 ottobre 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Maria Stefania
Lauria
Consiglio
regionale della
Calabria
Dirigente
24.10.2023
14:41:50
GMT+01:00



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 229 del 23 ottobre 2023

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 19

(NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI
ED IL DIRITTO DI ACCESSO)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 ottobre 2023.

Reggio Calabria, 24 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)

Firmato digitalmente da

Filippo Mancuso

CN = Filippo Mancuso
O = Consiglio regionale della Calabria
SerialNumber =
TINIT-MNCFPP62D26C352P
C = IT



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge mira a snellire le procedure amministrativo-burocratiche per la riammissione scolastica per i soggetti assenti da cinque giorni.

L'intervento normativo rientra pienamente nel solco di quanto perseguito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

L'obiettivo è quello di eliminare le attività amministrative non necessarie che sovraccaricano la medicina territoriale e quelle dei pediatri di libera scelta, la cui carenza di risorse è un fatto ormai notorio, aggravato dal periodo pandemico e dalla nota carenza dei medici di base.

Di conseguenza, una riflessione sulle attività non utili che costituiscono meri adempimenti amministrativi a carico della medicina territoriale deve orientare la politica al fine di snellire i procedimenti e stimolare il miglioramento dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nella regione Calabria.

Le Regioni possono, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia sanitaria, perseguire l'obiettivo di semplificazione amministrativa abolendo anche l'obbligo di presentare i certificati medici che siano ormai obsoleti.

Nello specifico, si è pensato che l'abolizione della presentazione dei certificati medici per assenza scolastica di più di cinque giorni agevoli lo svolgimento dei compiti della medicina territoriale e dei pediatri, considerato che sono state eseguite le indicazioni degli esperti, a partire dall'Istituto Spallanzani, che confermano l'inutilità di questo tipo di certificato.

In sostanza, i medici hanno spiegato che di fatto le malattie sono contagiose nel periodo dell'incubazione, ma non nella fase della convalescenza.

Molte Regioni, nell'ottica della semplificazione amministrativa, hanno adottato, anche su sollecitazione dei sindacati di categoria quali lo Snals, provvedimenti normativi, che aboliscono l'obbligo di presentazione di tale certificato medico così come previsto dall'articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518. La presente legge, inoltre, trova impulso da una serie di indicazioni e sollecitazioni della Federazione italiana medici pediatri Calabria.

A tale scopo, secondo un'analisi delle discipline di diverse regioni d'Italia, paradossalmente tutte al centro-nord, tale certificato medico può



Consiglio regionale della Calabria

legittimamente essere eliminato e/o in alternativa essere sostituito dalla semplice giustificazione sul libretto personale dell'alunno firmata dal genitore o da un'autocertificazione dei genitori se l'alunno è minore o dall'alunno se maggiorenne. Difatti sia il Dpcm 29.11.2001, sia il successivo Dpcm 12.01.2017 assegnano all'ambito dei Lea "Prevenzione collettiva e sanità pubblica" e tra le certificazioni occorre distinguere quelle che assolvono a tale finalità da tutte le altre.

Il certificato in questione non assolve a compiti di prevenzione collettiva. In merito, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1276 del 14 marzo 2014, ha affermato: "escludendo il DPCM, dalle prestazioni a carico del SSN, le certificazioni mediche non rispondenti ai fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, è da ritenersi legittima l'abolizione dei certificati di riammissione a scuola, dopo i cinque giorni d'assenza (...)".

Per il Consiglio di Stato, dunque, la certificazione in ambito scolastico non rientra tra i Lea di prevenzione collettiva e pertanto, può ritenersi pienamente legittimo un intervento della Regione in tale materia in quanto rientrante nella sua competenza.

Com'è noto, la legislazione nazionale, durante l'epidemia da Covid-19, è intervenuta anche nell'ambito delle certificazioni, imponendo obblighi specifici ai pediatri di libera scelta (PLS) e ai medici di medicina generale (MMG). Tuttavia, lo stato di emergenza, a decorrere dal 1° aprile 2022, è cessato e dunque anche le incombenze che esso comportava per i medici del territorio devono e possono essere rivate.

Quanto sopra, rende quanto mai opportuno un riordino e una netta semplificazione delle certificazioni per garantire un più celere rientro a scuola (e, dunque, il diritto allo studio) e per sollevare le famiglie e i medici, già sovraccarichi da aggravii burocratici superflui che finiscono per distogliere l'attenzione dalla persona e dalle sue effettive necessità.

Tale decisione è già stata condivisa e divenuta legge in 10 Regioni/Province Autonome: Friuli-Venezia Giulia nel 2005, Liguria nel 2006, Piemonte nel 2008, Lombardia nel 2009, Umbria nel 2011, Bolzano nel 2012, Emilia-Romagna nel 2015, Lazio nel 2018, Marche nel 2019, Toscana nel 2023. Manca tutto il sud Italia.



Consiglio regionale della Calabria

La richiesta di una regolamentazione anche nella Regione Calabria, prima dunque nel Sud Italia, è supportata dalle seguenti valutazioni e riflessioni che hanno interessato questa scelta politica di sottoporre la seguente legge:

- a) questo certificato è ormai anacronistico e basato su una normativa di oltre cinquanta anni fa, in quanto oggi tutti i bambini vengono visitati dal pediatra di libera scelta che concorda con i genitori il periodo di cura e convalescenza;
- b) al pediatra resta l'obbligo di segnalare, comunque, la malattia infettiva al servizio di igiene pubblica delle ASP nei casi previsti dalla legge;
- c) oggi è ben noto che la contagiosità delle varie malattie è maggiore nel periodo di incubazione (quando il bambino ancora va a scuola) e all'esordio della malattia, poco o niente durante la convalescenza;
- d) l'esperienza nelle regioni che hanno adottato l'autocertificazione, ormai da diversi anni, dimostra che non si sono registrati focolai infettivi al rientro in classe.

In ogni caso, il presente intervento normativo non fa venire meno l'obbligo di presentazione del certificato nelle regioni in cui vige una disciplina diversa.

La presente legge è strutturata in due articoli e reca la clausola di invarianza finanziaria, giustificata dal fatto che le norme presenti, come già accennato, hanno carattere squisitamente ordinamentale.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per come meglio dettagliato nel seguente quadro di riepilogo.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria:

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art. 1	Integrazioni alla l.r. n. 19/2001	//	//	0,00 €
Art. 2	Clausola d'invarianza finanziaria	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per come meglio dettagliato nel seguente quadro di riepilogo.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)

Maria Stefania
Lauria
Consiglio
regionale della
Calabria
Dirigente
24.10.2023
14:41:50
GMT+01:00





Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Integrazioni alla l.r. n. 19/2001)

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso) è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 29-bis

(Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico)

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella regione Calabria è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione di cui al presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e nidi.

2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.”.

Art. 2

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 19
(NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI
ED IL DIRITTO DI ACCESSO)

Approvata dal Consiglio regionale

nella seduta del 23 ottobre 2023

*Si assegna il numero **46**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2023***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Integrazioni alla l.r. n. 19/2001)

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso) è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 29-bis

(Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico)

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella regione Calabria è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente. L'abolizione di cui al presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e nidi.

2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.”.

Art. 2

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro

